SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 122

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 novembre al 9 dicembre 1986)

INDICE

ALIVERTI: Sulla legittimità delle agitazioni sindacali promosse dalla FILPT-CGIL, che hanno provocato disagi nel servizio postale della città di Como (2500) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2439

ANGELONI: Sulla cattiva ricezione dei programmi televisivi in diverse zone della provincia di Massa Carrara (3034) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2440

BENEDETTI: Sulla ventilata fusione tra le Casse di risparmio di Fermo e le Casse di risparmio di Ascoli Piceno e Teramo (3131) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2442

BUFFONI: Sugli inconvenienti causati agli abitanti della provincia di Varese dagli aerei militari nel corso delle esercitazioni (2209) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2443

CALICE ed altri: Per un intervento volto ad accertare il rispetto delle regole statutarie dell'AIAS da parte dei centri siciliani e lucani dell'associazione stessa, con particolare riferimento a Melfi (Potenza) e a Messina, e sull'entità dei trasferimenti regionali a favore dei centri suddetti (3412) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2444

COLOMBO SVEVO ed altri: Per la sollecita emanazione del decreto attuativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, concernente il riconoscimento giuridico del titolo di studio ed il valore abilitante della professione di assistente sociale (2461) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2445

DE CATALDO: Sull'inadeguatezza del contributo dello Stato per il 1986 in favore del comune di Gallicchio (Potenza) (2790) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2446

DE CATALDO: Sui provvedimenti che il Governo intende adottare per garantire alle aziende agricole di Picerno (Potenza) l'acqua necessaria per la coltivazione dei terreni, a seguito della decisione di utilizzare l'acqua della fiumara di Tito per il funzionamento delle aree industriali di Baragiano e Balvano (Potenza) (3016) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 2448

GIOINO: Sulla crisi occupazionale dello stabilimento Ennerev di Conza della Campania (Avellino) (2263) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2449

LOI: Sulla veridicità delle notizie stampa in merito all'incremento delle servitù militari in Sardegna e sulle iniziative che si intendono adottare per la loro riduzione (2501) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2451

MILANI Eliseo: Sulle responsabilità relative alla conservazione dei reperti radar riguardanti incidenti aerei, in relazione all'incompletezza della registrazione concernente l'esplosione del DC9 dell'Itavia avvenuta nei pressi di Ustica (Palermo) il 27 giugno 1980 (3025) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2453

ORCIARI: Per l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni privilegiate ordinarie (2988) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2454

PINTO Michele: Per un intervento volto ad un riesame della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 23 del 18 gennaio 1985 in materia di compatibilità tra funzione docente e direttiva e cariche nelle casse rurali (2966) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2455

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

SAPORITO: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire un equo indennizzo ai connazionali in Tunisia che negli anni 1944-1947 subirono la perdita dei loro beni (2121) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2456

VALITUTTI: Sui danni derivanti agli insegnanti di stenografia dalla presunta soppressione dell'insegnamento della stenografia nei piani di studio varati con la sperimentazione del progetto IGEA (3160) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2457

ZITO: Sulla legittimità dell'approvazione da parte del CORECO di Reggio Calabria del bilancio comunale di Taurianova (3372) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2458

ALIVERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle agitazioni sindacali articolate, promosse dal mese di dicembre ultimo scorso da un sindacato (FILPT-CGIL), che hanno provocato un certo disagio nel servizio postale della città di Como e soprattutto arrecato turbativa nell'ambito di tutta la categoria.

Poichè le motivazioni addotte appaiono pretestuose essendo riferite a un limitato movimento del personale (3 distacchi su circa 1.000 dipendenti) e poichè si ha l'impressione, in base a volantini distribuiti, che si tratti di disegni volti a gettare discredito sulla dirigenza provinciale, l'interrogante chiede altresì di sapere:

1) se con le azioni di sciopero articolato e senza limitazioni di tempo non si configuri la violazione del codice di autoregolamentazione sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali;

2) se un sindacato quale quello della FILPT-CGIL, che rappresenta non più del 10 per cento degli aderenti alle organizzazioni sindacali provinciali, ancorchè concentrato in un servizio (quello in ferrovia), possa compromettere e turbare un servizio pubblico quale quello postale;

3) se non ritenga incompatibile con l'azione sindacale la diffusione di volantini firmati da Nucleo leninista poste-ferrovia, ove tra l'altro si afferma che il proprio compito è «una salda opposizione di classe al sindacato dell'aziendalismo, del parlamentarismo, del parassitismo sociale».

(4-02500)

(15 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che la situazione di tensione verificatasi nel mese di dicembre 1985 presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como e, in particolare, nell'ufficio di poste-ferrovia, era ben nota ai competenti organi provinciali che non hanno mancato di vigilare affinchè talune agitazioni del personale non sfociassero in manifestazioni di carattere estremistico.

Invero, a parte la distribuzione di alcuni volantini contenenti dichiarazioni che non sono state tradotte in forme di lotta attiva ad opera del gruppo leninista del menzionato ufficio, non sono stati registrati elementi di preoccupazione per l'andamento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, considerata anche la modesta entità del gruppo stesso, i cui aderenti, peraltro, non hanno posto in essere comportamenti censurabili per quanto attiene l'espletamento delle proprie mansioni.

Per quanto riguarda più specificamente i singoli punti dell'atto parlamentare in esame, si significa che l'azione sindacale articolata per settori non appare in contrasto con i criteri stabiliti dal codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, nel caso in questione, non sono stati disattesi; in particolare, le agitazioni già proclamate a partire dal 10 dicembre 1985 sono state poi differite a partire dal 2 gennaio 1986, in tal

modo rispettando il termine di preavviso di 15 giorni indicato nel suddetto codice.

Per ciò che concerne poi la distribuzione di volantini, non esistendo disposizioni che ne vietino l'esecuzione, tale iniziativa può considerarsi una normale pratica sindacale di propaganda e di sostegno per le rivendicazioni in programma ovvero già in corso.

Si ritiene opportuno, inoltre, rammentare che una organizzazione sindacale regolarmente costituita può legittimamente operare prescindendo dalla consistenza numerica dei suoi iscritti, mentre l'entità dei disagi provocati nello svolgimento dei servizi dipende, oltre che dal numero degli aderenti alle agitazioni, anche dal ruolo svolto dai medesimi nell'ambito del processo produttivo, per cui una astensione dal lavoro attuata in centri nodali del traffico — come nel caso degli uffici di poste-ferrovia — determina effetti negativi sull'intero ciclo di lavorazione.

Dal dicembre 1985, tuttavia, superata la fase critica nei rapporti fra la dirigenza della direzione provinciale di Como ed il personale, non risulta che il nucleo leninista in questione abbia posto in essere ulteriori forme di agitazione e, pertanto, la situazione appare rientrata nei limiti della normalità.

Per le considerazioni suesposte, pertanto, nessuna indagine ispettiva è stata avviata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(24 novembre 1986)

ANGELONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che in diverse zone della provincia di Massa Carrara la ricezione dei programmi radiotelevisivi, da tempo scadente, tende a peggiorare;

che tale situazione è particolarmente accentuata nelle località di San Carlo Po, Pariana, Altagnana e Antona nel comune di Massa e in genere in tutte le frazioni a monte dello stesso comune;

che di ciò hanno potuto rendersi conto i tecnici della RAI inviati sul posto dalla sede regionale RAI-TV della Toscana, su esplicita richiesta di un movimento popolare costituitosi per iniziativa di molti cittadini utenti del servizio;

atteso che in molte abitazioni della zona arrivano poco chiari i segnali del TG 1 e del TG 2, mentre il TG 3 non si vede assolutamente;

considerato che, a giudizio di esperti, c'è la possibilità di porre rimedio ai lamentati inconvenienti con modesti interventi e piccoli accorgimenti tecnici, sì da assicurare una decente ricezione dei programmi televisivi;

tenuto conto che l'anzidetto movimento popolare di Pariana-San Carlo ha fatto presente con proprie note scritte alla sede RAI di Firenze che, nel caso non venissero presi adeguati provvedimenti in tempi brevi, gli utenti interessati si riterrebbero esonerati dall'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI-TV per le seguenti ragioni fondamentali:

1) perchè non intendono pagare per un servizio loro non reso;

2) perchè vedono leso un loro diritto importante qual è quello dell'informazione imparziale e sollecita,

l'interrogante chiede di conoscere le determinazioni che codesto Ministero vorrà adottare per esaudire le legittime aspirazioni dei cittadini-utenti che risiedono nelle zone indicate.

(4-03034)

(11 giugno 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo, si reputa opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata nell'interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque occorra il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

È il caso anche di ricordare che l'articolo 10 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la 1ª e la 2ª rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti, mentre per la 3ª rete TV la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia e al 65 per cento della popolazione di ogni regione.

In particolare, per quanto attiene alla situazione evidenziata dall'onorevole interrogante, si rende noto che la concessionaria RAI, interessata al riguardo, ha precisato che, effettivamente, nelle località di cui trattasi la ricezione dei programmi presenta delle difficoltà.

Per i problemi riguardanti la ricezione dei segnali della 1ª rete TV, appena saranno disponibili tutti i materiali necessari, la sede regionale RAI per la Toscana effettuerà delle prove tecniche al fine di verificare la possibilità di irradiare i programmi su un altro canale.

La ricezione dei programmi della 2ª rete TV risulta, anche se saltuariamente, disturbata da interferenze dovute ad emittenti private.

Questa Amministrazione, tramite il circolo costruzioni telefoniche e telegrafiche competente per territorio, è prontamente intervenuta e ha conseguito buoni risultati, ma fino a quando non si sarà disciplinata in modo organico la materia dell'emittenza pubblica e privata, diventa difficile mantenere i risultati raggiunti.

Comunque, il citato organo è stato opportunamente sollecitato ad intensificare la sorveglianza sulle emittenze private ed invitato, dove fosse necessario, ad esercitare azioni repressive nei confronti di quelle che dovessero ulteriormente interferire sui programmi RAI.

Per quanto concerne la 3ª rete TV, la concessionaria ha comunicato che questa è ricevuta solo a Massa e Carrara e che comunque essendo stato soddisfatto, nella regione Toscana, l'obbligo di estendere il servizio al 65 per cento della popolazione, non si prevede per ora la realizzazione di altri impianti.

Ciò non toglie che per le zone in questione possa trovare applicazione il disposto del citato articolo 10 della convenzione, che prevede la possibilità per la RAI di stipulare con gli enti interessati accordi intesi a realizzare nuovi impianti, da approvare poi da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 185 del vigente codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

La RAI ha, in proposito, assicurato che la sede regionale della Toscana è a completa disposizione delle amministrazioni comunali interessate, al fine di fornire gratuitamente la propria consulenza tecnica.

Per ciò che riguarda, infine, il riferimento al canone di abbonamento, è il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(24 novembre 1986)

BENEDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quale origine e quale fondamento abbiano le voci diffuse nel territorio di Fermo e ricorrenti, nonostante formali smentite, anche in ambienti della Cassa di risparmio di Fermo in merito alla possibile fusione tra quell'istituto e le Casse di risparmio di Ascoli Piceno e di Teramo;

quali effetti simile fusione potrebbe concorrere a determinare nell'economia delle aree territoriali interessate e, in particolare, rispetto allo sviluppo imprenditoriale e all'occupazione del territorio fermano;

se non ritenga, nel caso tale progetto di fusione venga avviato o siano già stati iniziati studi in proposito, che le amministrazioni degli enti locali interessati e la controparte sindacale, competente anche per questioni relative alla mobilità del personale, debbano essere previamente informate e coinvolte nel relativo dibattito di politica economica e creditizia, attesi i fini istituzionali di detti enti e pur nell'ovvia considerazione della loro autonomia statutaria.

(4-03131)

(9 luglio 1986)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, sentita anche la Banca d'Italia, che l'intervento dell'organo di vigilanza, in materia di concentrazioni aziendali, si concretizza nella verifica della compatibilità delle scelte effettuate dalle aziende di credito interessate con le finalità di carattere generale volte ad assicurare al sistema creditizio stabilità ed efficienza.

In particolare, quando un progetto di fusione viene formalmente sottoposto alla Banca d'Italia, si provvede ad esaminare la prospettata operazione tenendo conto delle sue presumibili conseguenze sulle situazioni di concorrenza nelle aree di mercato di eventuale comune insediamento delle aziende interessate, nonchè del grado di complementarietà delle reti delle loro dipendenze. In tale quadro, detto intervento tende inoltre ad accertare l'idoneità patrimoniale e tecnica delle banche partecipanti alla

fusione le quali sono competenti a valutare i costi ed i benefici complessivi relativi all'operazione medesima.

Al termine dell'istruttoria, le operazioni di fusione sono sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per le decisioni di competenza, ai sensi dell'articolo 47 della legge bancaria.

In particolare, per quanto concerne la fusione tra la Cassa di risparmio di Fermo e le Casse di risparmio di Ascoli Piceno e della provincia di Teramo, la Banca d'Italia ha comunicato che, al momento, non è stato presentato formalmente alcun progetto di concentrazione tra le suddette aziende di credito.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(22 novembre 1986)

BUFFONI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il giorno 23 settembre 1985, alle ore 13,24, l'intera provincia di Varese è stata messa in allarme da botti sordi e squarcianti l'atmosfera con tremolio di vetri dei palazzi (detto fenomeno inspiegabile è stato registrato dai sismografi dell'Istituto geofisico prealpino di Varese per circa 40 secondi e da questo calcolato e localizzato sulla verticale tra Busto Arsizio e Varese ad un'altezza di circa 7.000 metri; l'allarme è stato registrato in una vasta zona fino alle province di Milano e Novara creando panico, con centinaia di telefonate di cittadini che chiedevano spiegazioni ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla prefettura e agli enti locali);

che dopo incomprensibili silenzi e dinieghi giungeva «sussurrata» l'ammissione da parte dell'Aeronautica militare che l'origine del *bang* era da attribuirsi ad uno o più aerei militari che nel corso di esercitazioni avevano infranto la barriera del suono;

che il giorno 4 ottobre 1985, alla stessa ora precisa (13,24), l'episodio si ripeteva con le stesse modalità e caratteristiche e con le stesse comprensibili conseguenze di paura e preoccupazione per le popolazioni e per le autorità della zona;

che anche per questo secondo episodio non sono state fornite che spiegazioni ufficiose circa non meglio precisate manovre militari nei cieli dell'Alta Italia;

sottolineato che i detti episodi hanno notevolmente preoccupato le popolazioni e le autorità locali per le possibili conseguenze che potrebbero determinarsi, tenuto conto dell'intensa urbanizzazione della zona, dove tra l'altro operano i due aeroporti di Milano (Linate e Malpensa),

l'interrogante chiede se non si ritenga doveroso:

fornire dettagliate e ufficiali spiegazioni dell'accaduto;

assicurare precise garanzie per la tutela dell'incolumità delle popolazioni a fronte di eventuali possibili rischi di incidenti che avrebbero gravissime e incalcolabili conseguenze, ricordando come purtroppo ciò è già avvenuto in passato nei cieli del nostro paese.

(4-02209)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Nei giorni 23 settembre e 4 ottobre dello scorso anno sono state eseguite missioni addestrative supersoniche da parte di un velivolo

militare, che hanno interessato l'intero territorio nazionale. L'aeroplano ha volato a 27.000 metri, quota che supera di più del doppio quella minima stabilita per missioni del genere.

L'altissima quota di volo dava ragionevole affidamento sull'assoluta mancanza di effetti di qualunque natura a terra. I «bang» riferiti dall'onorevole interrogante si sono prodotti solo per l'accidentale presenza di anomale condizioni atmosferiche.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(26 novembre 1986)

CALICE, CROCETTA, VITALE. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che rispetto ad una generale tendenza alla regionalizzazione sussiste ancora una gestione privatistica dei centri dell'Associazione italiana spastici (AIAS) in Sicilia (Messina, Gela, Acireale) e in Basilicata (Potenza e Melfi);

che, nonostante la natura privatistica riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 maggio 1968, i suddetti centri vivono integralmente di risorse pubbliche regionali, trasferite tramite le USL;

che tanto pone, per la delicatezza dei compiti di tali centri, più stringenti problemi di coordinamento e di vigilanza anche ministeriali;

che tali centri, secondo una denuncia di consiglieri nazionali dell'AIAS, sono diventati centri di potere clientelare che violano elementari regole di vita democratica;

che comunque:

a) sul centro di Melfi è aperta una inchiesta giudiziaria per gravi violazioni di leggi fiscali e per altro;

b) sul centro di Messina esiste un allarmante rapporto di quella prefettura che ha denunciato «situazioni di notevole gravità sia sotto il profilo gestionale, sia sotto l'aspetto economico-finanziario», sulle cui rilevanze penali sta indagando la magistratura,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) lo stato degli accertamenti giudiziari e i prevedibili tempi della loro conclusione;

2) le valutazioni del Governo sul rispetto delle regole democratiche statutarie della stessa AIAS;

3) l'entità dei trasferimenti regionali ai singoli centri e un confronto comparativo con i costi dei centri regionalizzati.

(4-03412)

(24 ottobre 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata, riguardante i centri dell'Associazione italiana spastici della Sicilia e della Basilicata, si riferisce che nel caso è intervenuta la magistratura.

Il 25 luglio 1985, infatti, l'USL 41 di Messina Nord segnalava alla locale procura della Repubblica che, nel corso di un controllo amministrativo di *routine*, erano emerse circostanze che portavano a ritenere che l'AIAS di

Milazzo avesse proceduto, in tre casi, a prestazioni, disposte da tale USL, in misura inferiore a quelle che apparivano effettuate.

A seguito di ciò è stato formato presso detta procura un fascicolo processuale per «atti relativi ad un esposto per presunte irregolarità sulle prestazioni erogate dall'AIAS di Milazzo», iscritto al n. 12220/C/86 PM.

Il 16 luglio 1985, a seguito della segnalazione fattale dalla predetta USL di Messina, il comitato di gestione dell'USL 43 di Milazzo deliberava, in via di urgenza, «di istituzionalizzare... il servizio di vigilanza e di controllo sull'AIAS, sezione di Milazzo», di costituire una apposita commissione e «di dare inizio immediatamente ai controlli di legge, riprendendo i lavori già fatti e procedendo a tutti gli altri controlli suppletivi di carattere sanitario e amministrativo».

Sulla scorta della documentazione inviata dalla detta USL di Milazzo, è stato costituito un altro fascicolo processuale di atti relativi, iscritto al n. 1382/C/85 PM, che è stato riunito al precedente. Gli atti sono stati quindi trasmessi al locale giudice istruttore, il quale, con ordinanza del 14 luglio 1986, ha disposto l'istruttoria formale a carico di Salvatore Longo, Antonino Carabba e di ignoti per i reati di cui agli articoli 81, 640, capoverso, n. 1, del codice penale, commessi in Messina negli anni 1984 e 1985.

Tanto premesso, nessuna valutazione può essere data nel merito della questione stessa, a fronte del segreto istruttorio in corso negli accertamenti processuali.

Peraltro, quanto agli aspetti gestionali dei centri di cui all'interrogazione, si fa osservare che le funzioni amministrative in materia di assistenza agli invalidi civili sono state trasferite alle unità sanitarie locali con decorrenza 1° luglio 1979, a norma degli articoli 26 e 81 della legge n. 833 del 1978.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(24 novembre 1986)

COLOMBO SVEVO, GRAZIANI, NOCI, PANIGAZZI, SPITELLA, VALENZA, VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che in data 31 maggio 1985 è stato già approvato dal Consiglio dei ministri il testo del decreto attuativo del decreto del Presidente della Repubblica riguardante il riconoscimento giuridico del titolo di studio e il valore abilitante della professione di assistente sociale e che in data 14 dicembre 1985 il Consiglio dei ministri ha di nuovo approvato, con emendamenti, il suddetto decreto;

considerato altresì che il triennio previsto dalla delega è scaduto e che appare ormai urgente rispondere alle legittime aspettative e rivendicazioni dei trentamila professionisti che da oltre quarant'anni operano in enti pubblici e privati e nei settori più delicati della vita sociale;

attesa la necessità di assicurare alla collettività servizi sociali sempre più qualificati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intende assumere per definire, senza ulteriori indugi, il completamento dell'*iter* del citato decreto del Presidente della Repubblica e di tutti i necessari

adempimenti che ne derivano per regolamentare la professione ai fini della definizione dei profili professionali degli assistenti sociali.

(4-02461)

(18 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo, si conferma, anzitutto, che lo schema relativo al suddetto decreto, a seguito di alcuni emendamenti, ritenuti necessari in occasione della prima approvazione (31 maggio 1985), fu sottoposto una seconda volta al Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1985, dopo di che fu inviato alla Corte dei conti per l'apposizione del visto e la conseguente registrazione.

Tale registrazione non potè essere, comunque, conseguita, in quanto l'organo di controllo, in data 18 febbraio 1986, restituì il decreto in questione eccependo alcune osservazioni, tra le quali la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e l'estraneità della materia attinente alle attuali scuole per assistenti sociali, in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

In adesione alle osservazioni come sopra formulate, si è pertanto provveduto, dopo aver acquisito l'avviso delle altre amministrazioni concertanti, ad avanzare richiesta di parere al Consiglio di Stato, con nota n. 2648 del 5 maggio 1986, alla quale è stato allegato lo schema di decreto, approvato, come dianzi precisato, nella seduta del 14 dicembre 1985.

Non appena tale parere sarà stato acquisito, si provvederà, con ogni possibile sollecitudine, alla stesura del testo definitivo, che sarà quindi nuovamente sottoposto alla prevista approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 novembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il contributo ordinario attribuito per il 1986 al comune di Gallicchio (Potenza) è stato ridotto a lire 350.000.000, quando la previsione di spesa per la sola retribuzione del personale dipendente di ruolo ammonta a lire 370.000.000;

che quel comune si trova nella condizione di dover procedere ad un risanamento di debiti che si sono accumulati nelle precedenti gestioni amministrative e non più rinviabili;

che si tratta di «comune gravemente danneggiato» dal sisma del 1980;

che l'area in cui versa è definita nei progetti della Cassa per il Mezzogiorno «area particolarmente depressa»;

che, oltre al finanziamento dello Stato, non ha alcuna altra fonte cui attingere per la soddisfazione dei propri bisogni;

che la stessa applicazione della Tasco non porterebbe nelle sue casse un'entrata superiore ai 20.000.000 di lire,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire per il riadeguamento strutturale delle entrate ed il risanamento della condizione debitoria pregressa del comune di Gallicchio.

(4-02790)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni la condizione finanziaria del comune di Gallicchio (Potenza), in conseguenza delle accresciute spese per servizi resi alla collettività e di altri oneri, si è andata aggravando fino a determinare un pesante indebitamento dell'ente.

Com'è noto, in base alla normativa in vigore, a tale situazione non è più possibile far fronte con un'automatica copertura finanziaria da parte dello Stato. Fino al 1982, infatti, la finanza degli enti locali è stata regolata da meccanismi che, per le spese di maggiore portata, consentivano di ottenere trasferimenti erariali commisurati ai fabbisogni segnalati dagli stessi comuni. Dal 1983, invece, anche per adottare criteri di certezza generale, la normativa si è evoluta verso una quantificazione preventiva degli interventi erariali basata su elementi obiettivi. Per il 1986, in particolare, sono stati introdotti metodi di distribuzione che tengono conto del fabbisogno di spesa dei comuni a seconda dell'entità demografica ed è stato assegnato al fondo perequativo un importo anche superiore a quello conseguente all'applicazione del tasso programmato di inflazione, in modo da assicurare una più equa distribuzione delle risorse col metodo suaccennato.

In particolare, la situazione del comune di Gallicchio può così sintetizzarsi: per l'anno 1985, ha avuto diritto a contributi erariali per le spese correnti per complessive lire 376.708.114, di cui lire 24.644.455 per fondo perequativo, con una incidenza per abitante di lire 316.561. Tale dotazione, rispetto alla media nazionale dei comuni della stessa classe demografica, è superiore del 24 per cento circa; rispetto alla media regionale è inferiore dell'11 per cento circa; rispetto alla media provinciale è inferiore del 6 per cento circa.

Per lo stesso anno 1985, ha avuto diritto a contributi erariali a sostegno degli investimenti che, fatta eccezione di quelli per i mutui 1984 ancora in regime di acconto, ammontano a lire 70.504.536, con una incidenza per abitante di lire 59.248. Rispetto alla media nazionale, tale dotazione è superiore del 55 per cento circa; rispetto alla media regionale è superiore del 67 per cento circa; rispetto alla media provinciale è superiore dell'84 per cento circa. È quindi da ritenere che la dotazione di contributi erariali sia sufficiente.

Sempre per il 1985, l'entrata propria ha avuto una previsione di lire 50.823.000, con una incidenza per abitante di lire 42.798.

La spesa corrente complessiva è stata di lire 658.549.000, con una incidenza per abitante di lire 553.403.

Per l'anno 1986, ha avuto diritto a contributi erariali per le spese correnti per complessive lire 395.535.891, di cui lire 27.303.701 per fondo perequativo, con una incidenza per abitante di lire 332.383.

Tale dotazione, rispetto alla media nazionale dei comuni della stessa classe demografica, è superiore del 25 per cento; rispetto alla media regionale è inferiore dell'11 per cento; rispetto alla media provinciale è inferiore del 7 per cento.

Per lo stesso anno 1986, ha avuto diritto a contributi erariali a sostegno degli investimenti ammontanti a lire 77.668.382, con una incidenza per abitante di lire 65.268. Rispetto alla media nazionale, tale dotazione è superiore del 27 per cento; rispetto alla media regionale è superiore del 34 per cento; rispetto alla media provinciale è superiore del 40 per cento.

Pertanto, rispetto al 1985, il comune di Gallicchio ha ottenuto un incremento delle risorse correnti del 5 per cento.

Il problema della suddetta amministrazione comunale si inquadra nella situazione di dissesto finanziario in cui versano numerosi enti locali e alla quale il Ministero dell'interno ha da tempo posto attenzione.

Adeguati provvedimenti potranno, quindi, essere presi soltanto dopo una esatta conoscenza delle dimensioni del fenomeno, per la stima del quale il Ministero dell'interno ha ottenuto l'inserimento nella legge finanziaria del 1985 di una norma che ha imposto la certificazione dei conti consuntivi a comuni e province.

In ogni caso, la soluzione al problema potrà venire unicamente da norme che prevedano, accanto a nuove forme di autonomia impositiva e ad un rigoroso accertamento delle responsabilità, interventi di portata pluriennale in grado di configurare appropriati piani di risanamento degli enti indebitati.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(24 novembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che, a seguito della decisione di utilizzare l'acqua della fiumara di Tito per il funzionamento delle aree industriali di Baragiano e Balvano, in provincia di Potenza, gli imprenditori agricoli di Picerno temono fortemente che l'acqua della fiumara di Picerno venga sottratta lasciando le colture irrigue esistenti a secco, con grave danno per l'economia delle aziende agricole e del paese in generale;

che la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore industriale non può compromettere definitivamente l'esistenza e la sopravvivenza di cento famiglie che vivono del lavoro agricolo, così come avviene ormai da diverse generazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire alla popolazione agricola interessata il quantitativo di acqua necessario per la continuazione della coltivazione dei terreni in agro di Picerno, senza danneggiare gli interventi per la realizzazione delle aree industriali.

(4-03016)

(5 giugno 1986)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che l'ordinanza n. 49/219/ZA del 27 giugno 1986 autorizza ad utilizzare l'acqua della Fiumara di Tito-Picerno per il funzionamento delle aree industriali di Baragiano e Balvano, in provincia di Potenza.

Allo scopo di evitare il pericolo di eventuali danni all'economia delle aziende agricole di Picerno e alle famiglie che vivono del lavoro agricolo e

al fine di prevenire eventuali casi di non corretta utilizzazione dell'acqua della Fiumara di Picerno, con la medesima ordinanza del 27 giugno 1986, n. 49/219/ZA, sono state appositamente disciplinate le modalità di prelievo dell'acqua, privilegiando in maniera prioritaria il criterio della compatibilità delle esigenze idriche connesse alle attività agricole con quelle dei nuclei industriali, prevedendo altresì che l'amministrazione comunale di Picerno provveda essa stessa, con propria ordinanza, a disciplinare la gestione dell'acquedotto.

La costruzione di un'opera di presa sulla Fiumara di Picerno, peraltro, è già stata prevista nel progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nucleo industriale di Balvano approvato con provvedimento in data 28 luglio 1983. Il predetto progetto — sottoposto all'esame dei competenti organi regionali — non ha dato adito ad alcun rilievo.

In relazione a quanto sopra, la comunità montana del Melandro (chiamata a pronunziarsi sulla realizzazione dell'opera acquedottistica) ha ritenuto la suddetta opera compatibile con le esigenze idriche degli agricoltori di Picerno.

I timori espressi dagli agricoltori di Picerno riguardo alla possibilità che la realizzazione dell'opera suddetta rechi nocumenti alle attività agricole, impedendo l'irrigazione dei terreni coltivati, sembrano pertanto infondati.

L'ordinanza n. 49/219/ZA ha, d'altro canto, previsto idonei meccanismi di salvaguardia delle popolazioni agricole, concretantisi nella possibilità, per il sindaco del comune di Picerno, di limitare l'uso irriguo dell'acqua della Fiumara durante i periodi di massima magra, sentito il presidente della comunità montana del Melandro e previo tempestivo avviso agli enti gestori dei nuclei industriali di Balvano e Baragiano.

La predetta ordinanza fornisce, inoltre, un'ulteriore garanzia a tutela del regolare svolgimento delle attività agricole locali, con la regolamentazione, per l'uso irriguo — per un periodo non superiore alle 30 ore consecutive — del prelievo d'acqua dalla Fiumara di Picerno, consentendo tuttavia prima di ogni sospensione la ricostituzione delle scorte d'acqua a servizio dei nuclei industriali.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(27 novembre 1986)

GIOINO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali lo stabilimento Ennerev, recentemente costruito a Conza della Campania con i benefici previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, ha il 98 per cento degli operai in cassa integrazione guadagni.

Tale situazione risulta del tutto insostenibile poichè getta una luce sinistra sull'intero programma di industrializzazione delle zone terremotate e può vanificare un impegno politico e uno sforzo economico di grande portata.

Si chiede, inoltre, di conoscere per quali ragioni gli operai non percepiscono l'indennità dal mese di marzo 1985.

(4-02263)

(7 novembre 1985)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto occorre chiarire in primo luogo che l'impresa Ennerev Sud spa, pur essendo un'emanazione della Ennerev spa, è una persona giuridica distinta da questa.

L'Ennerev Sud spa è una delle industrie ammesse al contributo, ex articolo 32, legge n. 219 del 14 maggio 1981, per la costruzione di uno stabilimento in Conza della Campania (decreto ministeriale del 19 dicembre 1983).

I lavori per la realizzazione dello stabilimento in questione hanno avuto inizio nell'ottobre 1984.

Il capitale sociale, stabilito in 2.200 milioni di lire, è interamente detenuto dalla Ennerev spa di Volpago di Montello e l'iniziativa in oggetto è finalizzata alla produzione di materassi a molle, reti per letto e feltro industriale.

La domanda di contributo è stata favorevolmente accolta con le seguenti motivazioni: «La buona imprenditorialità e solidità dei promotori della società finanziaria cui fanno capo e le prospettive di mercato ancora buone per il meridione e per le esportazioni, almeno per il prodotto di alte qualità».

A tutt'oggi lo stabilimento Ennerev Sud di Conza della Campania risulta ancora in fase di costruzione, per cui non è ancora operante e per quanto riguarda la mano d'opera sono in fase di attuazione corsi di formazione per parte delle maestranze.

Per quanto riguarda il mercato nel quale si inseriscono la nuova unità produttiva e le prospettive dello stesso, si rileva quanto segue:

a) il mercato dei prodotti che produrrà l'iniziativa Ennerev Sud di Conza della Campania ha avuto un aumento nei consumi interni valutabile attorno al 4,7 per cento annuo in termini reali nel quinquennio 1977-1981 per poi stabilizzarsi, mentre si è assistito ad un forte aumento dell'*export*;

b) le prospettive in generale appaiono discrete per i seguenti motivi:

il materasso a molle sta erodendo quote di mercato agli altri tipi di materassi (valutati attorno al 30 per cento circa del mercato di riferimento);

nell'opinione pubblica è emersa una maggiore sensibilità verso i prodotti «igienici e salutisti», a tutto vantaggio dei materassi a molle di qualità che a buon diritto si inseriscono in questa classe di prodotti;

esistono i presupposti di una espansione del mercato cosiddetto «istituzionale» (enti, ospedali, carceri, caserme, eccetera) ed in particolare di quello legato alla struttura alberghiera.

Per quanto riguarda le nuove iniziative, in particolare, si può affermare:

la produzione della Ennerev Sud ricoprirà il 2 per cento circa del mercato nazionale di riferimento;

il Centro-Sud detiene il 41 per cento delle imprese del settore, fra le quali esistono pochi stabilimenti industriali in grado di produrre prodotti di alta qualità, come attualmente richiesti dal mercato;

la crescita del mercato è prevista in percentuale maggiore al Sud che al Centro-Nord in quanto in quest'area si è assistito nell'ultimo decennio ad un aumento percentuale maggiore sia delle famiglie sia del settore turistico-alberghiero.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate e considerando che i costi di trasporto incidono notevolmente sul costo finale prodotto, si può affermare che la nuova iniziativa potrà trovare spazi di mercato sufficienti per i suoi prodotti.

Occorre, da ultimo, aggiungere che la Ennerev spa di Volpago di Montello è una delle poche aziende italiane con esperienza di esportazione del prodotto e potrà fornire un valido supporto alla nuova iniziativa per trovare ulteriori canali di vendita all'estero.

Il personale che dovrà prestare servizio nello stabilimento in questione non è ancora stato assunto.

I licenziamenti di cui parla l'onorevole interrogante si riferiscono probabilmente ai dipendenti dell'Ennerev spa che ha sede in Volpago, provincia di Treviso, dove l'impresa fu costretta a licenziare nel 1982 un centinaio di lavoratori che, peraltro, hanno beneficiato della cassa integrazione straordinaria. Nel quadro di un programma di ristrutturazione aziendale, l'impresa infatti subì un brusco rallentamento l'8 novembre 1983, allorchè lo stabilimento di Volpago fu notevolmente danneggiato da un violento incendio.

Nonostante le sopravvenute difficoltà, connesse ai danni cagionati dall'incendio, il numero dei dipendenti in cassa integrazione, dal 1982 ad oggi, si è comunque sensibilmente ridotto, grazie anche alle numerose piccole e medie industrie per la produzione di materassi e simili presenti nel Trevigiano, pronte ad assorbire mano d'opera del settore e comunque non ha mai raggiunto l'asserita percentuale del 98 per cento.

Si ribadisce, pertanto, l'autonomia dell'iniziativa industriale finanziata al Meridione rispetto all'industria Ennerev del Nord, sia dal punto di vista giuridico — trattandosi di due persone giuridiche diverse — sia dal lato economico, in quanto non vi sono collegamenti operativi tra le due imprese; giova infatti precisare che nessun macchinario o impianto nè tanto meno reparto produttivo sarà trasferito da Volpago a Conza della Campania.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(27 novembre 1986)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in un servizio-inchiesta sulle servitù militari in Sardegna pubblicato a pagina 3 sul quotidiano «L'Unione sarda» in data 12 gennaio 1986 sono riportate notizie riguardanti i territori «occupati» e l'incremento delle «occupazioni» militari;

che dette notizie non possono non suscitare preoccupazione e sconcerto, anche alla luce degli ultimi avvenimenti mediterranei, e dimostrano — se ve ne fosse ancora bisogno — che anche questo Governo, così come gli altri che lo hanno preceduto, agevola, anzichè impedire, il verificarsi di condizioni tali da consentire alla Sardegna di raggiungere tutti i primati negativi compreso quello dell'aumento del peso delle servitù militari;

considerato:

che più volte è stato denunciato il danno derivante alla Sardegna dalla notevole presenza delle servitù militari e che i Governi nazionali

non hanno mai dato spiegazioni esaurienti sul sacrificio imposto all'Isola se non con richiami generici alla «difesa strategica nazionale»;

che non è più tollerabile l'insufficienza delle informazioni provenienti da fonti ufficiali nè tollerabile è il senso di fastidio che si avverte in dette fonti quando non possono sottrarsi al dare risposte,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponde a verità che il peso delle servitù militari in Sardegna è aumentato da 6.000 a 11.000 ettari e quali territori sono interessati;

quali sono i territori «occupati» dagli USA, dalla NATO e dalla difesa nazionale;

al servizio di chi sono posti i territori costituenti «occupazione militare» a nuovo;

se le nuove «occupazioni» sono state discusse, e in quale data, in sede di Comitato per le servitù militari e quale parere è stato espresso dalla regione autonoma della Sardegna;

se risponde a verità che nel prossimo mese di aprile la sesta flotta USA utilizzerebbe per proprie esercitazioni il poligono di Capo Teulada e chi avrebbe autorizzato il predetto utilizzo;

se risponde a verità che nel 1984 è stato aperto «mercato» di armi nel centro interforze del Salto di Quirra e se risulta al Governo che fra altri erano presenti tecnici militari dell'Iraq e della Libia;

se il Governo ha attentamente valutato lo «stato d'inferiorità» economica nel quale pone la Sardegna con la pesantezza delle servitù militari e quali rischi detta pesantezza determina per le popolazioni;

se il Governo ha piena consapevolezza di quanto avviene in Sardegna o se — ma sarebbe cosa alquanto disdicevole — le iniziative «militari» nell'Isola vengono assunte, con autonome decisioni, dal Ministro della difesa;

quali sono gli intendimenti del Governo per la riduzione quantitativa e qualitativa delle servitù militari, riduzioni sempre annunciate con impegni in tal senso mai onorati.

(4-02501)

(15 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il dato di 6.000 ettari di servitù militari in Sardegna esclude, verosimilmente, superfici che non erano asservite ritualmente prima dell'entrata in vigore della legge n. 898 del 1976. Con l'entrata in vigore di detta nuova legge sulle servitù militari si è provveduto a regolare le servitù non ritualmente imposte. Da ciò l'aumento rilevato dall'onorevole interrogante, che, peraltro, è solo apparente.

Ulteriori «occupazioni» militari (intendendo per queste nuove servitù) non sono state attuate.

Ogni nuova esigenza di servitù militare, come previsto dalla legge n. 898 del 1976, viene preventivamente discussa ed approvata in sede di comitato misto paritetico. I relativi atti dovrebbero essere anche disponibili presso gli uffici della regione.

L'amministrazione militare, in relazione all'aggravio derivante a livello locale dall'imposizione di servitu militari, si adopera perchè si concretizzino iniziative legislative per lo stanziamento di appositi fondi.

Circa la Sardegna, la situazione è oggetto di esame da parte di apposita Commissione mista, difesa-regione, di recente costituzione.

Per quanto attiene alla «occupazione» di territori da parte degli USA e della NATO, come indicato nella interrogazione, si precisa che impropriamente le installazioni vengono definite USA o NATO in quanto, in realtà, si tratta di complessi infrastrutturali realizzati all'interno di comprensori militari nazionali preesistenti. Di conseguenza, fermi restando la sovranità nazionale ed il comando nazionale su detti comprensori, l'utilizzazione degli stessi è consentita alle forze dell'Alleanza secondo le esigenze operative NATO per esse pianificate. Ciò trova sostegno legislativo in apposite norme a suo tempo approvate dal Parlamento.

Nel mese di aprile 1985 la VI flotta non ha utilizzato per proprie esercitazioni il poligono di Capo Teulada.

Nel corso del 1984 una sola delegazione irachena, composta da quattro tecnici, ha assistito, su invito della società SNIA-BPD, a lanci di razzi Firos 25, effettuati a cura della citata società. A tal riguardo, si precisa che la società SNIA-BPD utilizza il poligono di Salto di Quirra in virtù di regolare convenzione.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(26 novembre 1986)

MILANI Eliseo. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per sapere, in relazione al tragico incidente occorso a un DC 9 dell'Itavia il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica, con 81 persone a bordo, e considerato che alla registrazione del reperto radar, richiesta dal magistrato inquirente, risultarono tagliati otto minuti proprio in corrispondenza con l'esplosione del velivolo:

1) chi fosse all'epoca l'ufficiale comandante del centro radar della difesa aerea territoriale di Marsala che effettuò la registrazione;

2) se risponda a verità la notizia secondo cui la stessa registrazione sarebbe stata inviata al centro addestramento controllori della difesa aerea territoriale di Borgo Piave ed eventualmente se fosse prassi abituale tale sorta di invio di una registrazione radar;

3) chi fosse all'epoca l'ufficiale comandante del centro addestramento controllori (DAT) di Borgo Piave;

4) se risponda a verità la notizia secondo cui la registrazione, una volta utilizzata per le attività addestrative, sarebbe stata distrutta;

5) quali fossero all'epoca le disposizioni ITAV vigenti in materia di conservazione dei reperti radar, in particolare se riguardanti incidenti aerei;

6) se tali disposizioni furono rispettate nel caso in esame e, in caso contrario, quali ne furono le ragioni.

(4-03025)

(10 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dei trasporti.

L'ufficiale che il giorno dell'incidente a un DC-9 dell'Itavia nel cielo di Ustica comandava il centro radar della difesa aerea territoriale di Marsa-

la, presso cui fu effettuata la registrazione, era il tenente colonnello Pino Cespa.

La registrazione dei dati registrati non è stata mai inoltrata al centro addestramento controllori della difesa aerea territoriale di Borgo Piave; nè è prassi abituale un tale inoltro.

L'ufficiale comandante dell'epoca del centro addestramento controllori di Borgo Piave era il generale Giuseppe Gullotta. La registrazione non è stata distrutta; fu consegnata all'autorità giudiziaria inquirente.

I nastri di registrazione dei dati radar vengono, di norma, conservati per una durata non inferiore ai 30 giorni. Ove però sussistano esigenze particolari (incidenti, verifiche, eccetera), i nastri di registrazione vengono consegnati alle autorità responsabili dei vari accertamenti.

Nel caso in argomento, le procedure sopra esposte furono pienamente rispettate.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(26 novembre 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il 12 aprile 1984 la 6ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 606 relativo all'adeguamento delle pensioni per gli invalidi e i mutilati per servizio, ha votato un ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, che impegna il Governo a verificare la possibilità di riconoscere l'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle pensioni privilegiate ordinarie;

preso atto della risposta scritta resa il 18 febbraio 1985 dal Ministro del tesoro alla propria interrogazione presentata il 12 novembre 1984, con cui si esclude ogni possibilità di equiparazione tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra, sotto il profilo fiscale, con il richiamo alle discutibili affermazioni della sentenza n. 151 del 15 luglio 1981 della Corte costituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere se, in un doveroso approfondimento della questione, che interessa sotto il profilo economico e sotto quello della giustizia quanti al servizio della collettività hanno bene meritato, riportando invalidità o mutilazioni, riconoscendo quanto appare già evidente alla coscienza comune — che cioè una invalidità contratta in guerra non può essere strutturalmente diversa da una invalidità contratta in tempo di pace — il Governo non intenda trarre le necessarie conclusioni dal fatto che le pensioni privilegiate ordinarie hanno una natura duplice, configurando per un verso un trattamento di quiescenza e per l'altro un trattamento risarcitorio, certamente non qualificabile come reddito imponibile e non confondibile con il primo.

(4-02988)

(22 maggio 1986)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si richiamano le considerazioni svolte nella nota S/213 in data 18 febbraio 1985 relativa all'interrogazione 4-01436 di analogo contenuto.

Al riguardo si soggiunge che la questione segnalata dall'onorevole interrogante, concernente l'estensione delle agevolazioni tributarie previ-

ste per i trattamenti pensionistici di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie, ha formato oggetto di numerose richieste da parte delle categorie interessate e di iniziative legislative, tra le quali la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Fiori (atto Camera n. 1860).

Questa Amministrazione nonchè il Ministero delle finanze hanno manifestato avviso contrario a detta estensione, attesa la diversa natura dei trattamenti privilegiati ordinari rispetto ai trattamenti di guerra.

Va tuttavia precisato che gli assegni accessori connessi alla natura delle invalidità, comuni ai pensionati di guerra e agli invalidi per servizio, non vengono assoggettati all'IRPEF anche per i titolari di pensione privilegiata ordinaria.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(20 novembre 1986)

PINTO Michele. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 23 del 18 gennaio 1985 (avente ad oggetto: articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, riguardante compatibilità tra funzione docente e direttiva e cariche nelle casse rurali), ha fatto proprio il parere n. 1357 del 10 ottobre 1984, emesso su richiesta del Ministero stesso dal Consiglio di Stato, secondo cui viene assegnato alle casse rurali e artigiane, accanto al fine mutualistico, uno scopo di lucro che non consente l'accettazione, da parte del personale docente e direttivo della scuola, delle cariche di presidente o di consigliere nelle casse rurali;

che l'articolo 92, ultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ripete nella sostanza le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cui si riporta l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, riflettente lo stato giuridico del personale non docente della scuola, per cui alcuni provveditorati agli studi hanno esteso la suddetta incompatibilità anche al personale non docente;

che decisioni di alcuni TAR (si veda per tutte la sentenza n. 141 del 24 giugno 1985 del TAR della Basilicata) hanno invece pienamente riaffermato la compatibilità, per tutto il personale della scuola, dell'assunzione di cariche nell'ambito dei consigli di amministrazione degli anzidetti organismi, poichè, «attesa la natura rigorosamente mutualistica e rappresentativa di interessi di categoria e non di interessi speculativi delle casse rurali e artigiane, deve escludersi che le stesse possano essere ricomprese nella categoria delle società costituite a scopo di lucro presso le quali, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è fatto divieto al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole statali di accettare cariche»;

che altri TAR hanno disposto, in attesa della decisione sui ricorsi formulati, la sospensione dei provvedimenti di incompatibilità emanati dai competenti provveditorati agli studi;

che si sta ingenerando notevole confusione nella materia con disparità di trattamento per casi analoghi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritiene utile e urgente, per assicurare la certezza del diritto e l'uniformità delle determinazioni di competenza, rivedere il contenuto della richiamata circolare n. 23 del 18 gennaio 1985 del Ministero della pubblica istruzione ed emanare nuove disposizioni che si uniformino agli orientamenti che la dottrina e la giurisprudenza amministrativa concordemente stanno elaborando in tema di compatibilità tra l'esercizio delle diverse funzioni presenti nella scuola e l'assunzione di cariche di consigliere o di presidente delle casse rurali e artigiane.

(4-02966)

(20 maggio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo, premesso che al personale direttivo e docente della scuola risulta preclusa anche l'accettazione di cariche in seno agli organi di controllo delle stesse casse, si ricorda che sulla delicata questione questo Ministero ha ritenuto di doversi attenere all'avviso espresso dal Consiglio di Stato in data 10 ottobre 1984 ed al quale ha fatto, peraltro, riferimento anche l'onorevole interrogante.

Nell'approfondire i casi prospettatigli alla luce delle disposizioni normative vigenti, il suddetto consesso è giunto in effetti alla conclusione che, per le casse rurali ed artigiane, sussiste, accanto al fine mutualistico, «anche uno scopo di lucro, che non consente l'accettazione di cariche ad esse relative per il personale di cui all'aricolo 92, ultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, in relazione al disposto di cui all'articolo 92, ultimo inciso, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 417».

Si fa presente, infine, che, a fronte di decisioni difformi adottate da qualche TAR, l'Amministrazione, allo scopo di conseguire unicità di trattamento, ha interposto appello al Consiglio di Stato, che ha pure sospeso, in taluni casi, l'efficacia delle decisioni stesse.

Naturalmente, questo Ministero non mancherà di attenersi scrupolosamente agli orientamenti definitivi espressi in materia dagli organi giurisdizionali.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 novembre 1986)

SAPORITO. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione alle notizie secondo le quali la Commissione interministeriale di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, intenderebbe procedere alla valutazione dei beni perduti in Tunisia nel periodo 1944-1947 secondo criteri che non sono aderenti allo spirito ed alla forma dell'articolo 4, comma sesto, della legge 5 aprile 1985, n. 135, con grave nocumento per circa 70 connazionali interessati e che da circa 40 anni attendono il legittimo risarcimento per i danni subiti a seguito delle vendite forzose dei loro beni in Tunisia all'epoca di cui trattasi;

tenuto conto che ciò comporterebbe una evidente disparità di trattamento dei predetti connazionali nei confronti degli altri connazionali risarciti ai sensi della legge n. 521 del 1948;

l'interrogante chiede al Ministro del tesoro se non ritenga di intervenire urgentemente affinchè la predetta Commissione interministeriale segua criteri identici per valutare le stesse situazioni, sulla base della considerazione che è stata volontà del legislatore annoverare tutte le vendite forzate del periodo citato nella disposizione di cui all'articolo 4, comma sesto, della legge n. 135 del 1985.

(4-02121)

(1° agosto 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la menzionata Commissione (istituita con legge 26 gennaio 1980, n. 16), al fine di stabilire l'effettiva perdita subita dai cittadini italiani a seguito delle vendite coattive, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, ha adottato, con varie delibere, uno specifico procedimento per la determinazione dell'indennizzo che, oltre a rendere più vantaggioso per gli interessati il risarcimento dei beni di cui trattasi, consente un'applicazione estensiva della normativa di cui all'articolo 4, comma sesto, della legge 5 aprile 1985, n. 135.

In ordine poi alla disparità di trattamento che si verificherebbe tra i cittadini italiani indennizzati ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e quelli indennizzati ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, si precisa che le citate disposizioni di legge contemplano fattispecie del tutto diverse.

Infatti il decreto legislativo n. 521 del 1948 stabilisce che a favore dei cittadini italiani espulsi dalla Tunisia sia concesso per i beni perduti — e non venduti — un indennizzo commisurato al valore venale dei beni in comune commercio alla data del gennaio 1948, mentre la legge n. 135 del 1985 reca invece disposizioni per i danni subiti in Tunisia da cittadini italiani a seguito della vendita forzosa dei loro beni, prevedendo condizioni e modalità differenti per l'erogazione del relativo indennizzo.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(22 novembre 1986)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che dall'Associazione professionale stenografica italiana sono giunte reiterate doglianze concernenti la presunta soppressione dell'insegnamento della stenografia nei piani di studio varati con la sperimentazione del progetto IGEA con gravi riflessi sull'occupazione degli insegnanti di stenografia di ruolo e dei futuri vincitori del concorso *in itinere* per il suddetto insegnamento,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di far sapere se le suddette doglianze siano giustificate.

(4-03160)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di aggiornamento del progetto di sperimentazione IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale), negli istituti tecnici commerciali, è stata prevista l'introduzione dell'insegna-

mento del «trattamento della parola e del testo» (stenografia applicata al computer) da impartire per due ore settimanali nelle prime classi e per due ore settimanali nelle seconde classi di ciascun corso e da affidare agli insegnanti titolari di dattilografia o di stenografia, in relazione ai docenti già presenti nei singoli istituti interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 novembre 1986)

ZITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali iniziative intenda prendere o promuovere in relazione al fatto che il CORECO di Reggio Calabria ha approvato il bilancio comunale di Taurianova, deliberato dai dodici consiglieri presenti, in difformità dalla norma che impone, nel caso di bilanci che inglobino «mutui di scopo», l'approvazione da parte della maggioranza dei consiglieri in carica;

se, tenendo conto della particolare situazione che si è creata a Taurianova e delle precedenti non esemplari vicende amministrative di quel comune, non intenda accertare anche la piena rispondenza alle norme di legge delle altre deliberazioni del CORECO concernenti il comune di Taurianova.

(4-03372)

(15 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Nella seduta del 31 luglio 1986, in seconda convocazione, il consiglio comunale di Taurianuova approvava, con il voto favorevole di tutti e dodici i consiglieri presenti, il bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Nel corso della stessa seduta consiliare veniva sollevata la questione se, in tale circostanza, fosse necessaria una maggioranza qualificata, in relazione a quanto previsto dagli articoli 190 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 per l'applicazione della sovrimposta fondiaria e l'assunzione dei mutui passivi. Tale ipotesi era in quella sede respinta.

Successivamente, l'organo di controllo, ai fini del riscontro di legittimità sul relativo atto deliberativo, riteneva necessario richiedere all'amministrazione notizie analitiche circa lo stato dei singoli «mutui di scopo» iscritti nel bilancio.

Dagli elementi forniti dall'ente, si riscontrava che la previsione del bilancio era meramente contabile, riguardando mutui già assunti con maggioranze consiliari qualificate, per cui il comitato di controllo prendeva atto della deliberazione, non ravvisando alcun profilo di illegittimità.

La determinazione dell'organo di controllo è stata evidentemente assunta con riguardo all'avviso espresso in materia dal Consiglio di Stato, con parere del 12 luglio 1974.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(24 novembre 1986)